

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2754 del 01/06/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BAGNARESE SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA FOSSETTE, N.4 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE SALTUARIA DI PRODOTTI VITIVINICOLI E SUCCHI DI FRUTTA SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, N.30, BARBIANO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2859 del 31/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BAGNARESE SPA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA FOSSETTE, N.4 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE SALTUARIA DI PRODOTTI VITIVINICOLI E SUCCHI DI FRUTTA SITA IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ, N.30, BARBIANO - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/11/2017, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2017/14928 del 10/11/2017 (pratica ARPAE **SinaDoc. n. 31459/2017**) dalla Ditta **Bagnarese SPA** (C.F./P.IVA 01313590398), avente sede legale in Comune di Bagnara di Romagna, Via Fossette, n.4 e attività di stoccaggio e saltuarie lavorazioni di prodotti vitivinicoli e succhi di frutta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Caduti per la Libertà, n.30, località Barbiano, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze

assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **31459/2017**, emerge che:

- La Ditta Bagnarese SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/11/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2017/14928 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), per la quale è in essere l'autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 9824/2014 del 13/03/2014, rispetto alla quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche.
- Dato atto che la Ditta era autorizzata per le emissioni in atmosfera con provvedimento n.760/1999 rilasciato dalla Provincia di Ravenna e che nell'istanza di AUA la Ditta ha dichiarato di avere dismesso definitivamente l'impianto termico con emissioni in atmosfera;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/11/2017 (PGRA 2017/14928) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2017/15314);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario, da parte della SAC, acquisire documentazione integrativa (PGRA 2017/15188);

VISTA la richiesta di documentazione integrazione formulata da HERA SPA, acquisita dalla SAC con PGRA 2017/15539 e trasmessa al SUAP (PGRA 2017/15610) per l'inoltro alla Ditta;

VISTA altresì la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni presentata dalla Ditta Bagnarese SPA e acquisita con PGRA 2017/16491 del 14/12/2017 e il nulla osta di questa SAC alla proroga richiesta (PGRA 2018/16968);

DATO atto che la Ditta Bagnarese SPA ha presentato la documentazione integrativa richiesta e che la stessa è stata acquisita dalla SAC con PGRA 2018/1598 del 02/02/2018 e successivamente integrata, a titolo volontario, con nota PGRA 2018/3648.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITO, nel corso del procedimento, il parere favorevole con prescrizioni, necessario e vincolante per l'adozione dell'AUA espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2018/6978 del 29/05/2018).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Bagnarese SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di stoccaggio e saltuarie lavorazioni di prodotti vitivinicoli e succhi di frutta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Caduti per la Libertà, n.30, Barbiano, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Bagnarese SPA** (C.F./P.IVA 01313590398), avente sede legale in Comune di Bagnara di Romagna, Via Fossette, n.4 e attività di stoccaggio e saltuarie lavorazioni di prodotti vitivinicoli e succhi di frutta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Caduti per la Libertà, n.30, località Barbiano, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico

secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

- Lo stabilimento in oggetto, sito in Comune di Cotignola, Via Caduti del Lavoro, n.30, località Barbiano, è dedicato ad attività di stoccaggio e occasionalmente lavorazione di prodotti vinicoli e succhi di frutta;
- Gli scarichi vengono raccolti in una vasca di sedimentazione per poi essere scaricati, previo passaggio in pozzetto di ispezione, nella rete fognaria mista esistente con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba, Lugo;
- HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.

La planimetria della rete fognaria, con indicati i punti di scarico, è parte integrante e sostanziale dell'AUA, e viene allegata.

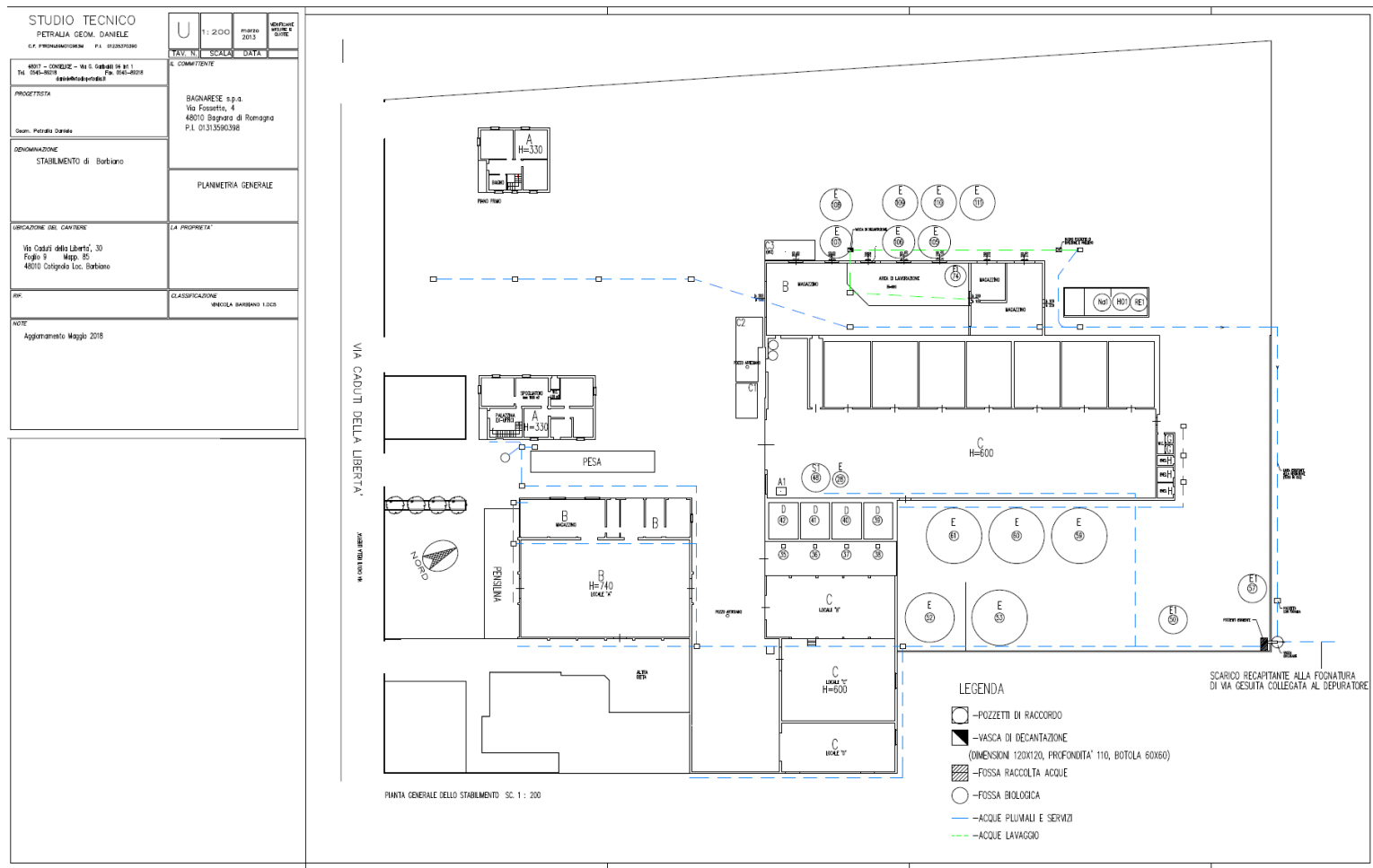
Prescrizioni.

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti dal lavaggio sili e stoccaggio succhi di frutta;
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica;
3. **Entro 12 mesi** dal rilascio della presente AUA, dovranno essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **pozzetto di decantazione;**
 - **pozzetto di prelievo**, posto prima della immissione delle acque meteoriche, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
4. Al fine di limitare l'inquinamento e le emissioni odorigene, **entro 24 mesi** dal rilascio della presente AUA, la Ditta dovrà provvedere a tombare completamente, con idonea condotta, la linea privata che convoglia i reflui dello stabilimento alla fognatura pubblica di Via dei Gesuiti;
5. **Entro 12 mesi** dal rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà preparare e condividere con il Gestore del SII, un progetto per la eliminazione delle acque meteoriche pulite, dalla fognatura di Via dei Gesuiti;
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a HERA SPA e ad ARPAE, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate,

attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

10. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle presenti prescrizioni e condizioni;
11. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente AUA, HERA si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
12. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
13. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili e in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.